

Relazione il Sindaco sul nuovo revisore comunicando il nominativo: Antonella Torcivia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

3-bis. *Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presente che il Comune di Borgo Velino è sotto 1000 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori

dei conti degli enti locali»;
con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.	Riduzione del 10% (ex art. 6 co.3 del D.L. n. 78/2010)		
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 20/5/2005)		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Comuni	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
con meno di 500 abitanti	2.060	1.127	1.788	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.	206	113	179
da 500 a 999 abitanti	2.640	853	941		264	85	94
da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	729	682	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.	345	73	68
da 2.000 a 2.999 abitanti	5.010	693	493		501	69	49
da 3.000 a 4.999 abitanti	5.900	664	456		590	66	46
da 5.000 a 9.999 abitanti	6.490	663	336		649	66	34
da 10.000 a 19.999 abitanti	8.240	692	298		824	69	30
da 20.000 a 59.999 abitanti	10.020	724	297		1.002	72	30

da 60.000 a 99.999 abitanti	11.770	851	309	Comma 4 Quando la funzione di revisione economico-finanziaria esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.	1.177	85	31
da 100.000 a 249.999 abitanti	13.560	979	399		1.356	98	40
da 250.000 a 499.999 abitanti	15.310	1.271	528		1.531	127	53
da 500.000 abitanti ed oltre	17.680	1.347	1.368		1.768	135	137
Province	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
sino a 400.000 abitanti	15.310	156	86		1.531	16	9
oltre 400.000 abitanti	17.680	103	64		1.768	10	6

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante " Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria" che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante

estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

(...)

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Premesso che:

- il 31.07.2018 E' scaduto l'incarico del Revisore dei Conti del Comune, dott. Marcelli Antonio;

Richiamate tra l'altro:

- LA nota prot. 2231 del 30.05.2018 con la quale si chiede alla prefettura di Rieti di procedere al sorteggio del nuovo revisore;
- la nota della Prefettura di Rieti prot. N. 13066 del giorno 12.07.2018 ns. prot. 2883 del 13.07.2018 con la quale si trasmette il verbale del sorteggio avvenuto in data 10.07.18 secondo l'ordine seguente:

TORCIVIA ANTONELLA primo revisore estratto
TIEZZI FEDERICA prima riserva estratta
MARRAS ALESSANDRA seconda riserva estratta

Vista la nota prot. n.2992 del 23.07.2018 con la quale la Dott.ssa Torcivia Antonella. (Primo Revisore estratto), comunica la propria accettazione dell'incarico e dichiarazione in ordine a: la non sussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e limiti ai sensi delle leggi di riferimento;

Verificato che l'emolumento annuo dovuto è pari ad €. 2.640,00 oltre ad iva e ritenute di legge, e che spetterà un rimborso chilometrico delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e rendicontate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni

nella misura disposta dal Decr. Min: Giustizia n. 169/2010 in base al costo chilometrico tariffe ACI;

Ritenuto procedere alla nomina per il triennio che va dal 01/08/2018 al 31/07/2021, del Revisore dei Conti del Comune di Anrodoco nella persona del Dott.ssa Torcivia Antonella;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il resp. del servizio finanziario
De Santis Anna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Il resp. del servizio finanziario
De Santis Anna

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

- 1) Di affidare l'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 01.08.2018 al 31.07.2021 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla dott.ssa Torcivia Antonella nata a Albano Laziale il 20.06.1971 e residente ad Aprilia in via Ancona n.1, Codice Fiscale TRCNL71H60A132A.
- 2) Di corrispondere al Revisore dei Conti il compenso annuo lordo pari ad €. 2.640,00 oltre d iva e ritenute di legge, ed un rimborso spese chilometrico delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e rendicontate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni nella misura disposta dal Decr. Min: Giustizia n. 169/2010 in base al costo chilometrico tariffe ACI.
- 3) Di dare atto del rispetto delle norme in materia di eleggibilità compatibilità/conferibilità e limiti di legge.
- 4) Di comunicare entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività la presente deliberazione di nomina, ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L., al Tesoriere Comunale.
- 5) Di trasmettere copia della presente alla Prefettura U.T.G. di Rieti.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

**PARERI AI SENSI DEL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
UFF. RAGIONERIA**

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 01-08-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

=====

Si attesta la regolare copertura finanziaria.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

=====

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MICHELA MELILLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-09-18.

Li, 06-09-18

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonella Antonelli

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MICHELA MELILLO

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. n.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 il

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MICHELA MELILLO